



CITTÀ DI BIELLA

STATUTO COMUNALE

INDICE

Pag. 2	Preambolo
Pag. 3	Titolo I Disposizioni Generali
Pag. 6	Titolo II Ordinamento Istituzionale del Comune – Capo I Organi Istituzionali
Pag. 7	Capo II Il Consiglio Comunale
Pag. 12	Capo III Giunta Comunale e Sindaco – Sezione 1^ La Giunta Comunale
Pag. 15	Sezione 2^ Sindaco
Pag. 17	Titolo III Informazione, Partecipazione, Accesso agli atti – Capo I Istituti di Partecipazione
Pag. 18	Capo II Informazione, accesso agli atti, procedimento amministrativo, tutela alla riservatezza
Pag. 20	Titolo IV Attività amministrativa – Capo I Servizi
Pag. 22	Capo II Forme associative di cooperazione – Accordi di programma
Pag. 23	Titolo V Ufficio Personale
Pag. 23	Capo I Organizzazione dei servizi
Pag. 24	Capo II Organizzazione del personale
Pag. 26	Titolo VI Responsabilità
Pag. 27	Titolo VII Finanze e contabilità
Pag. 31	Titolo VIII Disposizioni finali e transitorie

PREAMBOLO

1. La comunità biellese è costituita da tutta la popolazione che vive, studia e lavora nel territorio della città di Biella e che si riconosce nell'insieme di tradizioni e di valori storici, artistici, culturali, laici e religiosi tramandati dalle generazioni.
2. La comunità biellese si dà il presente Statuto come carta fondamentale del suo ordinamento e si esprime attraverso gli organi elettivi democraticamente formati e funzionanti, nonché attraverso gli istituti e gli organismi di partecipazione popolare.
3. A motivo dell'autonomia riconosciuta al Comune dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, il presente Statuto prevale su ogni altra fonte normativa, nei limiti dei principi fissati dalle leggi.
4. Ogni dieci anni, impregiudicata la possibilità di revisioni parziali, lo Statuto dovrà essere sottoposto a una globale revisione.
La revisione statutaria può essere inoltre promossa in ogni momento da almeno:
 - a) un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali;
 - b) un terzo dei consiglieri comunali assegnati, mediante il deposito presso il segretario generale di una norma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 IL COMUNE

1. Il Comune di Biella è l'ente di autogoverno della comunità locale, nei limiti stabiliti dalla legge, dotato di personalità giuridica e territorio proprio. Sono elementi costitutivi del Comune di Biella il territorio e la comunità.
2. Il Comune di Biella identifica nella libertà, nella democrazia, nella pace e nella solidarietà i beni supremi di ogni comunità e nazione, perché costituiscono il presupposto per la civile convivenza tra le persone e l'effettivo riconoscimento dei diritti umani e civili. Anche per mezzo dei gemellaggi con comuni appartenenti ad altri Paesi, favorisce l'integrazione politica, economica, sociale e culturale delle genti, quale necessario strumento per il raggiungimento del bene comune e di una pacifica convivenza tra i popoli.
3. Il Comune si riconosce nel processo di unità di integrazione europea per la realizzazione di una grande comunità di popoli, accomunati da antiche matrici culturali e dalla fede in grandi valori di civiltà. Pertanto promuove e aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie locali, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri Paesi, per cooperare alla costituzione dell'Unione Europea e al superamento delle barriere tra popoli e culture.
4. Il Comune di Biella si rende disponibile ad assecondare le libere istanze di fusione da parte di Comuni confinanti, garantendo a essi adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, previste dalla legge e richieste dai Comuni stessi.

ART. 2 EMBLEMI CIVICI E TITOLO DI CITTÀ

1. Il Comune di Biella, medaglia d'oro al valor militare e medaglia d'argento al merito civile, si fregia del titolo di "Città".
2. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma civico, in uso "ab antiquo" e confermato con D.C.G. 7 agosto 1931. Lo stemma è riprodotto sul gonfalone e sul bollo del Comune.
3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone concesso con decreto reale 12 marzo 1931, lettere patenti 4 febbraio 1932. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
4. Per antico privilegio il Comune fa uso, in particolari cerimonie, di una mazza civica.
5. Sono vietati l'uso e la riproduzione degli emblemi civici per fini non istituzionali.

ART. 3 TERRITORIO

1. Il Comune di Biella comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 N. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il Comune di Biella riconosce, nelle forme consentite dall'ordinamento, le caratteristiche peculiari dei seguenti quartieri cittadini, con le delimitazioni risultanti nell'allegato di lettera "A" del presente Statuto:
 - 1) CENTRO
 - 2) RIVA
 - 3) VERNATO THES
 - 4) VILLAGGIO LAMARMORA
 - 5) SAN PAOLO - MASARONE - VILLAGGIO SPORTIVO
 - 6) PIAZZO
 - 7) OREMO - BARAZZETTO - VANDORNO
 - 8) VALLE OROPA
 - 9) CHIAVAZZA
 - 10) PAVIGNANO - VAGLIO COLMA.

ART. 4 PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITÀ DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Nell'esercizio delle proprie funzioni, si ispira ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica.
2. L'obiettivo preminente del Comune è lo sviluppo sociale ed economico, finalizzato all'affermazione dei valori propri della persona umana. Il Comune quindi:
 - tutela la vita umana e la realizzazione piena della persona e della famiglia;
 - riconosce la famiglia quale nucleo essenziale della comunità, assicurando, tramite i servizi sociali educativi, il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli; tutela altresì forme di convivenza e integrazione dei suoi cittadini, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che limitano il libero e pieno sviluppo della persona;
 - promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini perseguendo, in particolare, il principio delle pari opportunità e la solidarietà con i più deboli e gli svantaggiati;
 - si fa garante dell'attuazione della parità uomo-donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi negli organi istituzionali, collegiali e degli enti ad esso collegati;
 - favorisce l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte di singoli cittadini, famiglie, associazioni, imprese e comunità, senza che ciò possa costituire criterio di preferenza per l'affidamento dell'effettiva gestione di servizi;
 - impronta la propria attività istituzionale ai principi della piena collaborazione e cooperazione con lo Stato, la Regione, gli Enti di Area vasta, i Comuni dell'area biellese e gli altri enti pubblici operanti sul territorio, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi rappresentativi civili e religiosi, coinvolgendoli nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente che tali organismi possono adeguatamente esercitare.

3. Il Comune di Biella, capoluogo della Provincia istituita con decreto Legislativo n. 248 del 6 marzo 1992, promuove iniziative per lo sviluppo sociale e culturale dell'intero territorio biellese.

ART. 5 ATTIVITÀ DEL COMUNE

1. Il Comune individua quali obiettivi primari della propria azione politica e amministrativa:
- a) la tutela, la promozione e la diffusione della identità e della tradizione della città e dei suoi beni culturali, tramite la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e librario che caratterizza l'identità locale, mediante lo sviluppo di attività culturali cittadine,
 - b) la riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e dell'inquinamento acustico, per assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
 - c) il conseguimento, da parte di tutti, di pieni ed effettivi diritti di cittadinanza, attivando e favorendo opportune iniziative nei confronti dei soggetti più deboli e fragili della comunità, in particolare dei bambini, dei giovani, degli anziani e delle persone con disabilità;
 - d) la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, la tutela della maternità, della paternità e della prima infanzia;
 - e) lo sviluppo di un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli, fragili e/o emarginate;
 - f) la promozione di un equilibrato sviluppo economico e sociale incentrato sulla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, sul potenziamento della ricerca scientifica, sulla qualificazione dei servizi ed indirizzato ad assicurare a tutti i cittadini il diritto al lavoro;
 - g) la realizzazione, in collaborazione con stato, regione e gli altri enti territoriali, delle condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla cultura in ogni ordine e grado scolastico, favorendo strumenti di educazione permanente.
 - h) la promozione e la diffusione dello sport in tutte le sue forme ed espressioni, sia come momento ricreativo, sia come momento educativo ed agonistico;
 - i) la ricerca e l'elaborazione di interventi ed iniziative di prevenzione e integrazione sociale, d'intesa con gli organismi istituzionalmente preposti al mantenimento dell'ordine pubblico e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

ART. 6 SERVIZI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi del Capo I Tit. IV del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla Legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune esercita le funzioni amministrative delegate dalla Regione, per le quali siano assicurate le necessarie risorse finanziarie e umane.

5. Il Comune eroga i servizi pubblici nell'ambito delle proprie competenze nelle forme previste dalla legge, scegliendo di volta in volta le forme gestionali più opportune in relazione alle dimensioni e alla rilevanza tecnica, sociale ed economica del singolo servizio.
6. Nella propria attività il Comune adotta criteri di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità, ricercando sistematicamente misure attive di semplificazione e trasparenza.
7. Il Comune assume la programmazione come metodo di lavoro, favorendo l'inclusione e la corresponsabilità di tutte le forze sociali e dei singoli cittadini.

ART. 7 RAPPORTI CON I CITTADINI

1. Ogni procedimento amministrativo deve svolgersi in osservanza del principio della trasparenza e dell'imparzialità, con la partecipazione degli interessati nei termini previsti dallo statuto e dai regolamenti.
2. Tutti hanno diritto ad accedere alle informazioni che li riguardano ed a quelle di interesse generale nei termini e con le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati alla conoscenza della cittadinanza. Il Segretario Generale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
4. Il Comune istituisce un proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico che agevola i cittadini nell'esercizio dei diritti di accesso e di partecipazione, informa l'utenza circa gli atti e lo stato dei procedimenti, effettua ricerche ed analisi finalizzate alla rilevazione dei bisogni e delle proposte dell'utenza.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 8 ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco:
 - a) il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo;
 - b) la Giunta è organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune e organo propositivo nei confronti del Consiglio;
 - c) il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del Governo per i servizi di competenza statale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9 ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati nel rispetto delle norme statutarie da un apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tale Regolamento determina, tra l'altro, le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale servizi, spazi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.

ART. 10 CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità civica senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Il comune, valutate le circostanze di fatto e di diritto e sempre che non vi sia conflitto di interessi con l'ente, assicura il rimborso delle spese legali sostenute dai Consiglieri, dagli Assessori e del Sindaco che, in conseguenza di atti inerenti all'espletamento delle loro funzioni siano stati personalmente coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi, quando risulti l'insussistenza di loro responsabilità penale ovvero di responsabilità civile derivante da condotta dolosa. Il rimborso può essere richiesto, solo previa liquidazione della parcella da parte del consiglio dell'ordine competente e allegazione del relativo documento fiscale quietanzato, con riferimento all'opera prestata da non più di un professionista per ogni procedimento. L'amministratore interessato può chiedere all'ente, per gravi documentati motivi, la anticipazione della erogazione di un importo da destinare alle spese legali. Con riferimento agli oneri sostenuti è fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio da parte del comune del diritto di rivalsa sia verso terzi che verso l'amministratore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato.

ART. 11 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più membri. Ciascun gruppo consiliare provvede a designare un Capogruppo nei termini e con le modalità previsti dal regolamento.
2. I Capigruppo consiliari si riuniscono in Conferenza, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, nei casi previsti dal regolamento.

3. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 12
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

ART. 13
ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, tutti i regolamenti che non siano esplicitamente attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta Comunale.
2. I Regolamenti, divenuti esecutivi à sensi di Legge, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione, qualunque sia l'organo che li ha adottati. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico assicura adeguata informazione ai cittadini circa l'entrata in vigore dei Regolamenti.

ART. 14
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni consultive permanenti, istituite nel rispetto del principio di proporzionalità, così da assicurare la presenza di ciascun gruppo in tutte le commissioni, con compiti di elaborazione preventiva, di studio, di controllo, funzione questa individuata dal regolamento, e collegamento con la cittadinanza secondo gli ambiti e le modalità previsti dal regolamento.
2. Le Commissioni di norma esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio Comunale e possono esprimere su di esse il proprio parere che deve essere citato nella deliberazione. Concorrono inoltre, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento della attività amministrativa del Consiglio.
3. A richiesta del Sindaco o suo delegato oppure anche di propria iniziativa, le Commissioni possono porre in discussione qualsiasi argomento inerente all'attività dell'ente e relativo al proprio ambito operativo.
4. Il regolamento disciplina la proporzionalità della loro composizione, le specifiche competenze, le forme di informazione dei consiglieri e le modalità di svolgimento dei lavori.
5. La conferenza dei Capigruppo Consiliari può assegnare alle commissioni permanenti l'istruzione di atti deliberativi, lo svolgimento della discussione sui medesimi e la redazione dello schema di delibera, ferma restando la votazione finale del Consiglio, preceduta dalle sole dichiarazioni di

voto; tuttavia, nei termini fissati dal regolamento, ciascun consigliere ha diritto di ottenere che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario.

ART. 15

COMMISSIONE “AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI” E COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale si avvale di una commissione speciale permanente “Affari Generali e Istituzionali” con funzioni di controllo e garanzia, alla quale è attribuito il compito di effettuare verifiche periodiche e di presentare al Consiglio relazioni illustrative dei risultati dell’attività esercitata.
2. Tale Commissione di garanzia ha innanzi tutto il compito di verificare l’attuazione dello Statuto e dei regolamenti conseguenti.
3. In particolare la Commissione vigila sulla corretta attuazione del diritto dei consiglieri di accesso agli atti e alle informazioni. La commissione può formulare proposte e suggerimenti in merito alla trasparenza e allo snellimento dei procedimenti amministrativi nonché formulare, su richiesta dell’amministrazione comunale, pareri preventivi su tali materie.
4. Inoltre la Commissione effettua, invitando il Sindaco, periodiche udienze conoscitive con i presidenti delle aziende e istituzioni comunali e delle società in cui il Comune detenga il capitale di controllo, nonché con i rappresentanti nominati direttamente dal Sindaco ovvero dall’organo assembleare su indicazione della Città di Biella in enti e in altre società; alle udienze partecipano, se invitati, anche gli Assessori competenti per materia.
5. Il Consiglio può attribuire ulteriori compiti alla Commissione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Oltre alle Commissioni permanenti di cui all’articolo e ai commi precedenti, il Consiglio Comunale può costituire, con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale, commissioni di indagine - secondo quanto previsto dall’art.44, comma 2, del T.U. n.267/2000 - nonché commissioni speciali permanenti o temporanee per lo studio di problematiche specifiche di interesse per la comunità.
7. Il Presidente della Commissione speciale permanente “Affari Generali e Istituzionali” e il Presidente delle Commissioni di indagine è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, tra i componenti di essa appartenenti alle minoranze e dalle stesse indicati, con la partecipazione al voto della maggioranza dei componenti del Consiglio; risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti; l’elezione del Presidente della Commissione “Affari Generali e Istituzionali” deve avvenire entro tre mesi dall’insediamento del Consiglio.

ART. 16

SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
2. Le sedute ordinarie si svolgono per l’esame del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, della relazione di cui all’art. 76, 2^a comma, del presente Statuto e delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Le sedute straordinarie hanno luogo su richiesta del Sindaco o della Conferenza dei Capigruppo o di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta.
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale e possono essere di prima e seconda convocazione, nonché d'urgenza.

ART. 17
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Le modalità ed i termini per la convocazione del Consiglio Comunale sono previsti dal Regolamento.

ART. 18
NUMERO LEGALE

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti stabilisce il numero dei consiglieri necessari per la validità delle deliberazioni, entro i limiti stabiliti dalla legge.
2. Un Consigliere può essere oggetto di istanza di decadenza se non interviene, senza giustificazione, ai lavori del Consiglio per tre o più sedute consecutive purché convocate e svolte almeno in un periodo di novanta giorni.
3. L'istanza di decadenza può essere proposta da uno o più Consiglieri Comunali o da uno o più elettori del Comune. Sulla decadenza si pronuncia il Consiglio Comunale almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica, per mezzo di messo del Comune e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, della relativa proposta al diretto interessato. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio assegnati al Comune. Prima del voto sulla decadenza il Consiglio Comunale ha l'obbligo di esaminare le eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato il quale ha facoltà di depositarle preventivamente agli atti del Consiglio oppure di esporle direttamente in aula nel corso del dibattito.

ART. 19
ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI E DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e/o contabilità loro proprie verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi. Non possono inoltre ricoprire incarichi e assumere consulenze, direttamente o indirettamente, nell'interesse del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 20
PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, o comunque entro venti giorni dalla vacanza, procede nel proprio ambito all'elezione del Presidente del Consiglio e di un Vice Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Sindaco non può essere eletto a tali cariche. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è inoltre incompatibile con quella di Capogruppo, escluso il caso di gruppi monopersonali ammessi dal regolamento, nonché di presidente di Commissione Consiliare Permanente.
2. Le due distinte votazioni hanno luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono entrambi appartenere alla lista o gruppo di liste collegate al candidato - Sindaco risultato eletto. Il Regolamento può prevedere maggioranze non qualificate per il caso in cui il primo scrutinio risulti infruttuoso.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica fino alla scadenza o allo scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio che li ha eletti. Il Regolamento disciplina le cause di scadenza anticipata dall'incarico.
4. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere l'adunanza nei casi previsti dal regolamento. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
5. La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti, fino all'elezione del Presidente del Consiglio, ed in tutti i casi di contemporaneo impedimento, assenza o vacanza del Presidente e del Vice - Presidente è assunta dal Consigliere anziano. È consigliere anziano l'eletto che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
6. Il Presidente e il Vice - Presidente possono essere revocati su proposta motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio, solo per motivi istituzionali e/o per motivi di sfiducia politica, e con il voto favorevole, espresso per appello nominale, della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla nuova nomina.

ART. 21
VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale delibera a maggioranza assoluta dei votanti purché la normativa vigente non richieda diverse maggioranze di voti.
2. Il regolamento determina le ulteriori norme per il funzionamento del Consiglio.

ART. 22
MODIFICA O REVOCA DI DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportino modifiche o revoca di deliberazioni esecutive si hanno come non avvenute ove esse non facciano espressa menzione della revoca o della modifica.

CAPO III GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 1^ - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 23 NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con proprio decreto nomina il Vice Sindaco e gli altri Assessori, i quali entro quattro giorni dalla comunicazione del decreto accettano formalmente la nomina. Decorso invano tale termine la nomina si intende rifiutata.
2. La formale accettazione della nomina da parte di chi già riveste la carica di Consigliere Comunale determina l'immediata cessazione dalla carica di Consigliere, senza che sia necessaria la presa d'atto.
3. Nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua elezione, subito dopo la convalida degli eletti, la nomina del Presidente e Vice Presidente del Consiglio, ed il giuramento del Sindaco, il Sindaco stesso comunica i nominativi dei componenti della Giunta e presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio Comunale discute e vota le linee programmatiche. A tal fine il documento contenente le linee programmatiche viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, trasmesso ai Consiglieri Comunali e depositato presso la sede del Comune almeno otto giorni prima della seduta consiliare. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di presentare emendamenti alle linee programmatiche, depositando la relativa proposta presso la sede del Comune almeno tre giorni prima della seduta consiliare.
4. In caso di cessazione dalla carica, dovuta a qualsiasi causa, di singoli componenti della Giunta, per la nomina dei sostituti si osservano le norme del presente articolo in quanto compatibili. In tal caso il termine di cui al 1^ comma decorre per il Sindaco dalla data della vacanza.
5. Gli Assessori, compreso il Vice Sindaco, devono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale. La legge stabilisce i casi di incompatibilità ed ineleggibilità.

ART. 24 COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non più di nove Assessori, compreso il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o, in mancanza, l'Assessore più anziano d'età.
3. La composizione della Giunta Comunale deve rispettare le quote di genere nella misura stabilita dalla legge.

ART. 25
DECADENZA E CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Generale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Presidente del Consiglio.
3. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio.
4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio Comunale oppure in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

ART. 26
CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate in forma scritta al Sindaco, il quale le comunica al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Sono irrevocabili fin dal momento in cui sono assunte al protocollo del Comune.
3. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli assessori, quando non osservino gli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale o non svolgano un'azione amministrativa coerente al programma presentato per l'elezione del Sindaco e del Consiglio. Il provvedimento di revoca è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, unitamente alle motivazioni.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

ART. 27
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali ferme restando le attribuzioni e le responsabilità che il Sindaco voglia delegare ai singoli assessori, secondo quanto disposto dagli articoli successivi.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Le deliberazioni sono adottate con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Tuttavia, su richiesta del Sindaco o di un Assessore, ad esse possono assistere anche i dirigenti comunali.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia un mero atto di indirizzo deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. Se la proposta non

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata va espresso il solo parere di regolarità tecnica. Nella deliberazione deve darsi atto dell'acquisizione dei pareri indicando se essi siano favorevoli o meno.

ART. 28 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma e degli indirizzi generali di governo e compie tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, dei Consigli di Circoscrizione, del Segretario o dei dirigenti. In particolare:
 - a) approva il Piano Esecutivo di Gestione e le sue variazioni;
 - b) adotta in via d'urgenza, e salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale, le variazioni di Bilancio che non siano di competenza dei Dirigenti;
 - c) delibera i prelevamenti dal fondo di riserva e le richieste di anticipazioni di tesoreria;
 - d) delibera la contrazione dei mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale;
 - e) adotta atti di indirizzo nei confronti dei dirigenti;
 - f) autorizza le citazioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale e la resistenza in giudizio del Comune, fatti salvi i casi di urgenza previsti dal successivo art. 32;
 - g) approva i progetti delle opere pubbliche;
 - h) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - i) approva la dotazione organica;
 - l) coadiuva il Sindaco nell'attività di vigilanza sull'operato dei dirigenti ed adotta gli atti di controllo sulla gestione.
2. La Giunta coadiuva altresì il Sindaco nell'esercizio dell'attività propositiva nei confronti del Consiglio e, in particolare, approva la proposta di bilancio preventivo e di rendiconto di gestione da sottoporre al Consiglio Comunale, unitamente agli altri atti allegati.

ART. 29 DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. Le deliberazioni di cui alla lettera b) del precedente articolo sono da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 30 COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA AI GRUPPI CONSILIARI

1. L'elenco delle deliberazioni della Giunta Comunale pubblicate all'Albo Pretorio on line è trasmesso, a mezzo di posta elettronica, a ciascun Capigruppo Consiliare e al Presidente del Consiglio Comunale il giorno stesso della pubblicazione.

SEZIONE 2^ - SINDACO

ART. 31

RUOLO E FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti con le competenze conferite dalla legge e dal presente Statuto. È di diritto Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 32

COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, oltre ad esercitare le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge in qualità di Ufficiale del Governo:
 - a) convoca la Giunta stabilendo gli argomenti da trattarsi nelle adunanze;
 - b) nomina e revoca gli Assessori;
 - c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca con proprio decreto i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. I provvedimenti di revoca, designazione e nomina sono comunicati al Presidente del Consiglio Comunale. Prima di procedere alla nomina o designazione, le candidature sono comunicate alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila affinché il Segretario Generale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
 - e) rappresenta il Comune in giudizio; nei casi d'urgenza, ove non sia possibile convocare per tempo la Giunta Comunale, promuove davanti all'autorità giudiziaria ogni azione, tanto nella veste di attore/ricorrente quanto nella veste di convenuto/resistente salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta utile. Può delegare ad un dirigente, anche in via continuativa l'incarico di rappresentare il Comune in giudizio;
 - f) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e previa indizione della conferenza dei servizi, coordina il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, con particolare riferimento alle esigenze e rivendicazioni specifiche delle donne;
 - g) assegna i dirigenti di ruolo ai Settori funzionali, conferisce gli incarichi dirigenziali;

- h) nomina il Segretario Generale ed i Dirigenti;
- i) esercita le competenze, già del Prefetto, in materia di informazioni su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- l) esercita ogni altra competenza espressamente attribuitagli dalla legge nella sua qualità di Capo dell'Amministrazione.

ART. 33
DELEGHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore il compito di sovrintendere al funzionamento di servizi ed uffici nell'ambito di una materia o di più materie.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo nell'ambito delle direttive da lui stesso impartite, mentre sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno e può in qualunque momento avocare a sé le funzioni delegate.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dalla legge e dal presente Statuto.
6. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può assegnare ad uno o più consiglieri comunali il compito di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie e problemi specifici. È comunque esclusa l'attribuzione a consiglieri comunali del compito di sovrintendere al funzionamento di servizi ed uffici. Il provvedimento del Sindaco viene comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 34
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, ASSENZA, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O
DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto. Tuttavia, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio e fino ad allora le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco. Le dimissioni del Sindaco provocano lo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un commissario.
2. Le dimissioni del Sindaco devono essere comunicate dal medesimo al Consiglio Comunale e diventano irrevocabili, producendo l'effetto di cui al precedente comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla comunicazione. Se durante tale periodo le dimissioni vengono ritirate, ne deve essere data comunicazione al Consiglio a cura del Sindaco stesso.

3. Tanto l'atto di dimissioni del Sindaco quanto l'eventuale atto di revoca delle stesse sono trasmessi dal medesimo il giorno stesso dell'adozione al Presidente del Consiglio il quale provvede a convocare il Consiglio Comunale per le comunicazioni di cui al precedente comma. La riunione consiliare deve avere luogo entro dieci giorni.
4. Le cause di decadenza dalla carica di Sindaco sono previste dalla legge.
5. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè in caso di sospensione dall'esercizio della funzione. Nel caso in cui anche il vicesindaco sia assente, impedito o sospeso dalla funzione, provvede alla sostituzione l'assessore più anziano d'età. In mancanza anche di un assessore, il Segretario Generale del Comune riferisce senza ritardo al Prefetto affinchè siano adottati i necessari provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione.

TITOLO III INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, ACCESSO AGLI ATTI

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 35 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce a tutti i cittadini, sia come singoli sia come appartenenti alle formazioni sociali ove si sviluppa la loro personalità, l'effettiva partecipazione all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità. Valorizza a tal fine le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio, assicurando loro l'accesso alle strutture e ai servizi.
2. Il Comune può delegare alle Associazioni e alle Organizzazioni di cui al precedente comma la gestione di determinati servizi stipulando apposite convenzioni nell'ambito dei principi stabiliti dall'ordinamento.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. Il Comune può istituire, in collaborazione con le Associazioni, Consulte su argomenti o tematiche specifiche.
5. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi nell'ambito dei principi stabiliti dall'ordinamento.

ART. 36 REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione dei cittadini potrà avvenire attraverso gli strumenti più consoni che saranno raccolti e normati in un apposito Regolamento della Partecipazione approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 37
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli strumenti di partecipazione che troveranno spazio nel Regolamento della Partecipazione saranno quelli di seguito elencati più ogni altro che il Consiglio Comunale deciderà di introdurre direttamente, per la miglior realizzazione degli obiettivi nel precedente art. 36.
2. Sono istituiti i Consigli di Quartiere quali organismi di aggregazione e partecipazione all'attività amministrativa comunale della popolazione residente nelle zone individuate dall'art. 3, comma 2, del presente Statuto.
3. Si riconosce e si favorisce il diritto di promuovere Riunioni e Assemblee in piena libertà e autonomia per tutti i cittadini, i partiti politici, le associazioni, i gruppi e gli organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
4. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la Consultazione e l'Audizione dei cittadini da parte di Sindaco, Assessori, Giunta e Consiglio Comunale.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle norme che disciplinano l'accesso e la partecipazione al procedimento amministrativo, i cittadini possono indirizzare al Comune Istanze, Petizioni e Proposte.
6. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il Referendum consultivo ed il Referendum abrogativo.
Il referendum può essere richiesto da un numero di elettori del Comune pari almeno al 3% degli iscritti nelle liste elettorali.
Hanno diritto di partecipare al voto:
 - a) tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) chi, senza residenza, vive in città da almeno tre anni per motivi di studio o lavoro;
 - c) stranieri ed apolidi residenti in città da almeno tre anni.In tutti i casi dovranno essere cittadini che non versino in alcuna delle condizioni che precludono ai cittadini italiani l'esercizio dei diritti politici.
7. Il Comune riconosce il Bilancio partecipativo come strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali soprattutto attraverso l'intervento collaborativo sul Bilancio Preventivo dell'Ente, secondo le diverse modalità possibili.
8. Il Comune riconosce l'Istruttoria Pubblica come strumento che si svolge tramite un confronto pubblico tra amministrazione comunale e cittadini allo scopo di meglio identificare l'interesse generale da perseguire in un successivo atto amministrativo.

CAPO II
INFORMAZIONE, ACCESSO AGLI ATTI, PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ART. 38
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI PROCEDIMENTI

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copia dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento.

ART. 39 INDIRIZZI REGOLAMENTARI

1. Il Regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti, i tempi entro i quali ciò deve avvenire e prevede i casi in cui il diritto di accesso può essere esercitato in via informale.
2. Gli atti possono essere esibiti dopo la emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.
3. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
4. Il Sindaco, con atto motivato, può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il Regolamento individua gli atti formati o ricevuti assoggettabili alla dichiarazione, regola le modalità ed i tempi per la stessa e per la sua durata.

ART. 40 ACCESSO CIVICO

1. Al di fuori dei casi previsti dai precedenti artt. 38 e 39, chiunque può richiedere, senza motivazione e gratuitamente, documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune sia obbligatoria per legge.
2. L'accesso civico è disciplinato dalla legge.

ART. 41 PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione ai procedimenti amministrativi dei destinatari e degli interessati secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il Regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) a ricevere la comunicazione di avvio del procedimento;
 - b) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento;
 - c) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - d) di presentare memorie scritte e documenti;

- e) di conoscere le motivazioni dell'atto finale e dell'eventuale rigetto delle proprie memorie scritte.

ART. 42
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato contemperando le esigenze di pubblicità e di trasparenza con quelle di riservatezza, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge e dai provvedimenti dell'Autorità Garante.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I
SERVIZI

ART. 43
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 44
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune può gestire pubblici servizi nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere con una delle altre modalità previste dal presente comma;
 - b) in affidamento a terzi, mediante appalto o concessione, con le modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
 - c) a mezzo di azienda speciale, con esclusione dei servizi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, fatta salva la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale, nei casi consentiti dalla legge;
 - e) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico;
 - f) a mezzo di società di capitale senza il vincolo della proprietà pubblica totale ma con scelta dei soci privati, ai quali attribuire compiti operativi, mediante gara ad evidenza pubblica;
2. Può altresì provvedere alla loro gestione utilizzando forme di associazione e di cooperazione con altri enti locali.

ART. 45
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio comunale delibera altresì la costituzione di istituzioni dotate di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda sono:
 - a) il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente, nominati dal Sindaco, il quale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, li sceglie fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;
 - b) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato dal Consiglio d'Amministrazione.
4. Organi dell'istituzione sono:
 - a) Il Consiglio d'Amministrazione e il Presidente, nominati con le stesse modalità di cui alla lettera a) del precedente comma ed aventi speciale competenza tecnica e amministrativa, con particolare riguardo all'esperienza maturata, anche nelle organizzazioni di volontariato, nel campo dei servizi sociali;
 - b) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato dal Consiglio d'Amministrazione.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.
6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 46 REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Sindaco può revocare gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni e procedere alla ricostituzione degli organi, dopo aver contestato agli interessati i rilievi e gli addebiti loro attribuiti ed aver loro assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per controdedurre.
2. Se la revoca riguarda più della metà degli amministratori in carica, il Sindaco deve contestualmente nominare i nuovi amministratori. Negli altri casi, la sostituzione degli amministratori revocati deve essere effettuata entro i successivi quarantacinque giorni.

ART. 47 ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

1. Il Consiglio d'Amministrazione delle istituzioni si compone di tre o cinque membri compreso il Presidente, nominati dal Sindaco con le modalità di cui all'art. 45 del presente Statuto. Essi durano in carica tanto quanto il Sindaco che li ha nominati.
2. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, che, di norma, lo sceglie tra i dirigenti e i funzionari del Comune. Anche il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 48 VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta al Sindaco, coadiuvato dalla Giunta comunale, la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. Il Sindaco riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare al Sindaco, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

CAPO II FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 49 CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e Province, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 50 CONCORSI PUBBLICI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni ed Enti di area vasta o altri enti pubblici autorizzati dalla legge per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione à sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 51
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici e per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi del Comune e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento, se necessario, ed ogni altro connesso adempimento.
2. Le modalità per promuovere e concludere l'accordo di programma sono stabilite dalla legge.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

ART. 52
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa e nel rispetto delle relazioni con le Organizzazioni Sindacali previste dalla legge, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica, di indirizzo e di controllo, attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai Dirigenti, tenuto conto della capacità di bilancio e delle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle migliori tecniche gestionali e di risultato per tendere a continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 53
UFFICIO COMUNALE

1. L'Ufficio comunale si articola in Settori e/o Aree funzionali a ciascuno dei quali è preposto un dirigente di massimo livello.
2. Nel Settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie.
3. Nell'ambito del Settore il dirigente individua gruppi di funzioni omogenee per l'espletamento delle quali istituisce una o più unità operative denominate Uffici, assegnandovi il personale che la dotazione organica attribuisce al suo Settore. In relazione alle esigenze di servizio il dirigente può sempre modificare il numero e la composizione delle unità operative del suo Settore.
4. Con le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro, all'interno dei settori possono essere istituite posizioni di lavoro organizzative caratterizzate da assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Gli incarichi relativi alle posizioni di lavoro organizzative sono conferiti dal dirigente a funzionari comunali tenendo conto della natura e

delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, della capacità professionale e della esperienza acquisiti. Nei confronti degli incaricati, che assumono piena responsabilità gestionale, il dirigente esercita funzioni di coordinamento, di controllo e di verifica dei risultati.

5. Il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i principi che devono essere osservati per la costituzione di Uffici non inseriti nella struttura organizzativa di uno specifico settore.
6. La politica del personale del Comune deve essere attenta a superare quelle situazioni giuridiche e di fatto che possano dare luogo a discriminazioni.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 54 DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

1. La gestione del personale dipendente compete ai Dirigenti, con le modalità previste dal regolamento.
2. Le sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti ed il relativo procedimento sono disciplinati con Regolamento, nell'ambito di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
3. Il personale è inquadrato nei modi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 55 DIRIGENZA

1. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, ad esclusione dei provvedimenti che sono manifestazione di indirizzo politico e di controllo sulla gestione o che contengono valutazioni discrezionali di carattere politico. Ai dirigenti è altresì attribuita l'organizzazione delle risorse umane e strumentali. Essi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
2. Le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate per il raggiungimento degli obiettivi e nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, ciascuno secondo la propria competenza.
3. Il conferimento degli incarichi dirigenziali è disciplinato dalla legge.
4. Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.
5. I Dirigenti dei settori funzionali provvedono ad assegnare a sè o ad altro personale posto alle proprie dipendenze la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, compresa, eventualmente, l'adozione del provvedimento finale.

ART. 56
COMPITI DEI DIRIGENTI

1. I Dirigenti esercitano le funzioni e compiono gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dando attuazione agli indirizzi fissati dagli organi di governo dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi determina le modalità per l'individuazione di coloro che svolgono provvisoriamente i compiti di cui al precedente comma in caso di vacanza, assenza o impedimento del Dirigente.
3. Con le modalità stabilite dal Regolamento si procede alla verifica dei risultati della gestione dei Dirigenti, i quali ne rispondono sotto il profilo del conseguimento dei risultati.
4. Nel caso in cui siano conferiti gli incarichi delle posizioni di lavoro organizzative di cui all'articolo 53 comma 4 del presente Statuto e nei limiti e con le modalità previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro, le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli incaricati di posizioni organizzative.

ART. 57
MESSI NOTIFICATORI

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al Prefetto.
2. I messi notificano gli atti dell'Amministrazione Comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purchè siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.
3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

ART. 58
CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La Conferenza dei Servizi è formata da tutti i Dirigenti del Comune e dal Segretario Generale, che la convoca e la presiede. Si riunisce di regola almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta che il Segretario Generale lo ritenga necessario per il buon andamento dei servizi oppure quando lo richieda il Sindaco. Alle riunioni della Conferenza può partecipare il Sindaco o un suo delegato.
2. La Conferenza dei Servizi assicura il coordinamento fra tutti i Settori e le Aree funzionali dell'Amministrazione Comunale con le modalità stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 59
SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto attingendo all'apposito Albo. Esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale senza diritto di voto, esprimendo, se richiesto, il suo parere in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle

leggi, allo statuto ed ai Regolamenti. Del parere si dà atto nel processo verbale. Assicura a mezzo di funzionari da lui designati la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio e delle deliberazioni della Giunta, che sottoscrive insieme con chi presiede la riunione.

3. In caso di impedimento sopravvenuto nel corso della seduta, e qualora non sia presente il Vice-Segretario, il Consiglio o la Giunta scelgono uno dei loro membri a svolgere le funzioni di Segretario. L'assistenza del Segretario alle sedute è esclusa quando egli debba obbligatoriamente astenersi per i casi previsti dal presente Statuto.

ART. 60 IL VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il Comune ha un Vice-Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale.
2. Il Vice-Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Il Vice-Segretario Generale è nominato dal Sindaco, che lo sceglie tra il personale di qualifica dirigenziale secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

TITOLO VI RESPONSABILITÀ

ART. 61 RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni patrimoniali derivanti da violazioni di obblighi di servizio per dolo o colpa grave.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, il Segretario Generale, il Dirigente, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità à sensi del comma 1, devono farne denuncia alla Sezione di Corte dei Conti territorialmente competente indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

ART. 62 RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, cagionino con dolo o colpa grave ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta

violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
6. Il Comune provvede alla copertura assicurativa in forma collettiva a favore di amministratori e personale dipendente, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, del rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del mandato e/o del servizio e all'adempimento di obblighi d'ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.

ART. 63 RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque, anche senza formale autorizzazione, maneggi denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 64 PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 65 ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e in tale ambito il Comune redige apposito regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 66 ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse reperite sul mercato finanziario; h) altre entrate.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
3. Le disposizioni in materia tributaria emanate dal Comune e l'attività degli uffici comunali destinata all'accertamento ed alla riscossione dei tributi devono essere conformi alle norme contenute nello Statuto dei Diritti del Contribuente.

ART. 67

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. I dirigenti curano la tenuta di un esatto inventario settoriale dei beni patrimoniali e demaniali, nonché dei diritti e dei relativi pesi. Il dirigente del settore finanziario cura l'esatta rilevazione delle registrazioni patrimoniali riepilogative; l'economista comunale provvede alla custodia di una copia di tutti gli inventari settoriali e dell'originale del riepilogo degli inventari. Dell'esattezza delle registrazioni inventariali, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio, sono personalmente responsabili i dirigenti, il segretario generale e l'economista. Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Gli inventari sono riveduti, di regola, ogni anno.
2. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza. L'inventario di ciascuna istituzione deve essere distinto da quello del Comune.
3. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata contestualmente alla deliberazione di concessione.
4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

ART. 68

IL BILANCIO DI PREVISIONE

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio pluriennale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi contabili generali stabiliti dall'ordinamento.
2. Lo schema di bilancio e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

ART. 69

IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Il piano esecutivo di gestione, approvato dalla Giunta Comunale, ripartisce per centri di responsabilità le dotazioni finanziarie contenute nel bilancio di previsione, assegna gli strumenti e le risorse umane ai dirigenti, determina gli obiettivi di gestione.
2. Preso atto degli stanziamenti assegnati e, previo contraddittorio con la Giunta Comunale, della qualità e quantità degli obiettivi di gestione, i dirigenti esercitano tutte le funzioni relative alla

gestione finanziaria, sotto l'aspetto sia dell'entrata che della spesa, in conformità a quanto previsto dal regolamento di contabilità.

ART. 70 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune attiva, ai sensi della normativa vigente, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali efficacia, efficienza e di economicità nello svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Le modalità di esercizio del controllo di gestione, la frequenza delle verifiche e delle rendicontazioni, le potestà ispettive dell'unità responsabile del controllo di gestione sono stabilite dal regolamento di contabilità.

ART. 71 IL RENDICONTO DI GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, con le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge.
3. Il Sindaco allega al rendiconto una relazione illustrativa approvata dalla Giunta con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori.
4. Con le modalità stabilite nel Regolamento di Contabilità, il rendiconto di gestione deve consentire un confronto diretto fra i risultati della gestione ed i programmi, i progetti e gli obiettivi approvati dal Consiglio Comunale con il bilancio di previsione.

ART. 72 COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto di 3 membri scelti mediante estrazione da un elenco, gestito dal Ministero dell'Interno, con le modalità e le tempistiche stabilite dalla legge. Avvenuta l'estrazione, il Consiglio Comunale procede alla nomina del Collegio, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità o di impedimento.
2. Essi durano in carica un triennio decorrente dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità della deliberazione di nomina.
3. Alla scadenza, in ogni caso, il Collegio continua a svolgere la sua attività fino a sostituzione o rinnovo avvenuti.
4. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti decadono dalla carica.
5. La revoca e la decadenza dall'Ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione degli addebiti, da parte del Sindaco, all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 20 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica, si procede alla surroga del revisore o dei revisori con le modalità indicate al precedente comma 1. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

ART. 73 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità formale dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e la conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
3. Essi, tutte le volte che lo ritengono necessario, presentano al Consiglio, per il tramite del Sindaco, una relazione sull'attività svolta ed eventualmente i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
5. Almeno uno dei Revisori partecipa alle sedute del Consiglio Comunale convocate per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione e, su richiesta del Presidente, alle sedute della Commissione Consiliare permanente nelle quali si esamina la proposta del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione. Il Revisore, se interpellato, esprime pareri dei quali si dà atto nel processo verbale.
6. I Revisori possono essere sentiti dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione e pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni.
7. Le modalità per l'esercizio delle funzioni del Collegio dei Revisori sono previste nel Regolamento di contabilità.

ART. 74 DENUNCE PER FATTI DI GESTIONE DA PARTE DI CONSIGLIERI

1. Ogni consigliere può denunciare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alla gestione dell'ente che ritenga censurabili. Il Collegio, espletati gli opportuni accertamenti, ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.
2. Quando la denuncia provenga da 1/3 dei Consiglieri, il Collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando eventuali ritardi.

ART. 75 TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dai concessionari del servizio di riscossione;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui e dei contributi previdenziali ed ogni altra delegazione.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 76 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. Con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità e dal Piano Esecutivo di Gestione i dirigenti eseguono periodicamente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Il Sindaco, coadiuvato dalla Giunta, entro i termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all'anno, sottopone al Consiglio Comunale la situazione generale aggiornata delle azioni e dei programmi da realizzare nel corso del mandato nonché dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia e proponendo i relativi rimedi. La relazione del Sindaco e gli eventuali provvedimenti di assestamento del bilancio sono trasmessi ai Consiglieri Comunali e depositati presso la sede del Comune almeno otto giorni prima della seduta consiliare e vengono discussi e votati dal Consiglio Comunale. Nella medesima seduta i gruppi delle minoranze consiliari possono sottoporre alla discussione ed al voto del Consiglio proprie relazioni purchè le stesse siano depositate presso la sede del Comune almeno tre giorni prima della seduta consiliare.
3. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini previsti dalla legge, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 77 MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. La modifica, soppressione, aggiunta e sostituzione di norme statutarie e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge per la revisione dello Statuto.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata prima che sia trascorso un anno dalla deliberazione consiliare di rigetto.

ART. 78 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Segretario Generale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

ART. 79
NORMA TRANSITORIA

1. Lo Statuto Comunale nel nuovo testo approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 27.06.2017 entrerà in vigore alla scadenza del mandato amministrativo 2014/2019. Fino a tale momento continuerà ad applicarsi il testo dello Statuto Comunale precedente alla revisione disposta con la predetta deliberazione C.C. n. 39/2017.